**

***Città di Trani***

*Medaglia d’Argento al Merito Civile*

**PATTO DI INTEGRITA’**

Tra il Comune di Trani in persona del dirigente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dell’area… in qualità di stazione appaltante e l’operatore economico concorrente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_alla seguente procedura selettiva indetta dall’Ente:

procedura per l’affidamento\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CIG\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per la durata di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Articolo 1 (Ambito di applicazione e finalità)**

1. Il presente Patto si applica a tutte le procedure selettive di affidamento e gestione degli appalti
di lavori, servizi e forniture indette dal Comune di Trani, fermo restando quanto già previsto nei patti di integrità per le procedure Consip.

2. Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Trani e dei partecipanti alla procedura di affidamento in epigrafe, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

3. le disposizioni del presente patto, al fine di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli affidamenti pubblici, delle concessioni e delle procedure concorsuali promuovendo il rispetto delle discipline antimafia in materia di anticorruzione, sono integrate dalle previsioni del protocollo di legalità stipulato tra il Comune di Trani e la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Provincia Barletta Andria Trani che, per quanto non espressamente riportate, devono intendersi comunque applicabili

**Articolo 2 (Obblighi dell’operatore economico)**

1. Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e prodotto insieme
all’offerta. Il presente documento è, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto che si
andrà a stipulare a conclusione della procedura di aggiudicazione stessa.

2. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative
prescrizioni, costituisce per l’operatore economico concorrente condizione essenziale per
l’ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l’esclusione dalla medesima. La
carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello
stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016.

3. L’operatore economico si impegna a vigilare affinché gli impegni assunti con il presente Patto
di Integrità siano osservati da tutti i propri collaboratori, incaricati e dipendenti, nell’esercizio dei
compiti loro assegnati.

4. L’operatore economico si impegna a vigilare affinché gli impegni assunti con il presente Patto
di Integrità siano osservati dagli eventuali subappaltatori o terzi che prestino la propria attività in ragione del contratto principale stipulato con la stazione appaltante.

5. L’operatore economico dichiara di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, c.
16-ter, del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall’art.21 del D.lgs. 8.4.2013,
n.39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti.

7. L‘operatore economico dichiara, altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti o alla presente procedura o operatori economici del settore potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura per limitare, restringere o eliminare in alcun modo la concorrenza.

8. L’operatore economico, in caso di aggiudicazione, si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Trani ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dell’appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente o familiari dell'imprenditore.

9.L’operatore economico prende, altresì, atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni
altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell’esecuzione dell’appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.

10. Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e segg. del c.p.p., vanno segnalati al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Trani.

11. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Trani, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura di affidamento.

12. l’operatore economico si impegna a segnalare immediatamente e comunque entro 5 giorni da quando ne abbia avuto conoscenza, l’avvio di procedimenti penali, per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.. a carico proprio, del titolare, degli amministratori, dei legali rappresentanti, direttori tecnici e procuratori generali, del personale comunque impegnato nel cantiere; analoghe comunicazioni devono essere rese in riferimento ad analoghe fattispecie riguardanti le imprese ausiliarie, sub-appaltatrici, sub fornitrici.

**Art. 3
Obblighi discendenti la vigente Piano anticorruzione del comune di Trani**

L’operatore economico è obbligato

a. Ad osservare il divieto durante l’esecuzione del contratto, e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori, i dirigenti che abbiano esercitato poteri di indirizzo politico, ovvero poteri gestionali, autoritativi o negoziali, inerenti l’oggetto del contratto, nonché con il personale comunale, i consulenti e gli incaricati dall’ente che interverranno nelle fasi di gestione ed esecuzione del rapporto, sino alla verifica e collaudo finale, compresi i loro familiari stretti (coniuge e conviventi).

b. Ad osservare il divieto durante l’esecuzione del contratto di avvalersi, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di rapporto di dipendenti dell’amministrazione che siano cessati dal servizio nell’ultimo triennio e che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione diretti al perfezionamento del medesimo accordo o contratto, ovvero siano intervenuti nelle fasi di gestione ed esecuzione.

c. Ad osservare l’impegno affinché, nel rispetto della libertà d’impresa e delle esigenze produttive, l’eventuale ricerca ed individuazione di personale necessario all’esecuzione della prestazione dedotta in contratto sia improntata a criteri di trasparenza ed imparzialità, favorendo parità di accesso da parte dei soggetti in possesso delle qualificazioni richieste;

d. a segnalare al Comune di Trani qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della presente procedura di affidamento, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto.

e. osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori, incaricati a qualunque titolo impegnati nell’esecuzione del contratto, il codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonche’ il Codice di Comportamento dei dipendenti di questa amministrazione comunale – approvato con deliberazione di Giunta Comunale n 21 del 21/01/2018, avendo consapevolezza che la violazione delle relative previsioni sono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

f. non concludere Accordi collusivi con le altre imprese partecipanti a una gara finalizzati a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.

g. a dichiarare l’insorgere di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi con dirigenti, funzionari, amministratori od altri soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione dell’appalto. Al riguardo, sotto la propria diretta responsabilità, dichiara che non sono intercorsi, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, ne’ che siano state corrisposte o ricevute altre utilità di qualsivoglia genere, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal predetto Codice di comportamento dei dipendenti di questa amministrazione comunale e fatta eccezione dei contratti conclusi ai sensi dell’art. 1342 del Codice Civile.

**Articolo 4**

**Obblighi discendenti dal Protocollo di legalità Tra *Prefettura di Barletta Andria Trani e Comune di Trani per la per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti di lavori servizi e forniture***

L’operatore economico dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto il \_\_\_\_\_\_\_\_2022 dal Comune di Trani con la Prefettura di Barletta Andria Trani, posto in allegato al presente patto, e di accettare incondizionatamente l’inserimento nel contratto delle seguenti clausole contrattuali:

1. di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto/atto di concessione ovvero la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura territorialmente competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto/atto concessorio sia stato stipulato/rilasciato nelle more dell'acquisizione delle informazioni dei Prefetti, sarà applicata, a carico del soggetto destinatario dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore/canone complessivo del contratto/atto concessorio. Il Comune di Trani potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile in caso di contratti di appalto per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture, ovvero provvederà al corrispondente addebito nei confronti del concessionario nel caso di stipula di atti concessori.
2. di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione/revoca immediata del contratto/atto di concessione ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

3) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere.

**Articolo 5**

**Ulteriori clausole discendenti dal Protocollo di legalità e relative penali**

In applicazione del protocollo di legalità già richiamato, nel disciplinare di gara, nel bando, nella lettera d'accettazione d'offerta, nel contratto di appalto o di concessione, devono intendersi recepite e riportate le seguenti prescrizioni:

1. in estensione ai casi previsti dalla normativa vigente, nell'ipotesi in cui le Prefetture non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/ 2011, il contratto di appalto o di concessione è sottoposto a condizione risolutiva espressa così come previsto dall' art. 1456 del codice civile con l'applicazione delle penali previste dall'art. 3 co.4 del predetto protocollo. Relativamente agli appalti per la esecuzione di lavori e/o alla fornitura di beni e servizi, il Comune di Trani, firmatario, ai sensi dell’art. 94, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., non procederà alle revoche o alle risoluzioni di cui ai precedenti articoli, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi brevi;

2. l’aggiudicatario è obbligato a comunicare al Comune di Trani l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tale comunicazione dovrà essere prodotta in formato elettronico (sulla base del modulo all'uopo elaborato e pubblicato nella sezione on line "Modulistica" del website dell'Ente) allo scopo di agevolare l'elaborazione delle informazioni sia nei confronti delle società, degli amministratori che dei dipendenti;

3. l'aggiudicatario è obbligato ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente;

4. la clausola risolutiva espressa opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. "White-list ", per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla legge 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. Legge 122/2012).

5. l’impresa contraente si impegna a comunicare tempestivamente, oltre che alla Prefettura nei termini di cui all’art. 86 comma 3 del Codice Antimafia, al Comune di Trani ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

In particolare qualora l’impresa contraente sia:

-di diritto estero senza una stabile organizzazione in Italia, fermo restando quanto previsto dall'art.85 comma 2 ter D. Lgs. 06.09.2011, n. 159, si impegna a produrre in fase di partecipazione alla gara l'atto di costituzione dell'impresa, a condizione che la società sia nata da meno di 5 anni. Di contro se l'impresa è stata fondata da più anni, i titolari si impegnano a fornire gli atti relativi ai passaggi di quote del capitale occorse nell'ultimo quinquennio;

- riconducibile a *trust* di diritto italiano, si impegna a fornire tutti i dati identificativi in virtù dell'obbligo previsto dall'art. 21, comma 3 del D. Lgs. 25.05.2017 nr. 90 (comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e *trust*). Qualora si tratti di *trust* di diritto straniero, analogamente, la proprietà si impegna a produrre l'atto di costituzione dello stesso, con traduzione asseverata in lingua inglese;

-di proprietà di società fiduciarie, queste ultime si impegnano a rendere disponibili i dati dei fiducianti. La Prefettura U.T.G. di Barletta Andria Trani, al solo scopo di tutelare comunque tale figura e le finalità previste dal legislatore della normativa in vigore, si impegna a non rendere ostensibili i dati in parola e metterli a disposizione esclusivamente per operare i controlli atti a scongiurare le infiltrazioni mafiose.

6. In caso d'inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva ovvero di comunicazione parziale e incompleta dei dati relativi alle imprese subappaltatrici o sub-affidatarie comprese le variazioni degli assetti societari di cui al precedente punto 5, applicherà una penale da un minimo dell’uno per mille ad un massimo del cinque per mille del valore del contratto sottoscritto/valore del canone di concessione, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni. La misura complessiva della penale applicabile non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale/valore del canone di concessione, pena la risoluzione del contratto in danno all'Impresa/Società Concessionaria. L'applicazione della penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune di Trani a causa delle inosservanze e dei ritardi imputabili all' Impresa/Società Concessionaria.La penale sarà versata al Comune di Trani con bonifico eseguito presso il conto corrente di tesoreria identificato da IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. In caso di mancato pagamento della penale come innanzi quantificata, il Comune provvederà alla riscossione coattiva mediante la escussione delle cauzioni prestate dalle Imprese/Società Concessionarie mediante polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie.

7. In nessun caso la risoluzione del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al subappalto, anche quando conseguano all'esercizio delle facoltà previste dall' art. 4 del protocollo di legalità, comportano obblighi di carattere indennitario e risarcitorio a carico del Comune di Trani, fatto salvo pagamento dell'attività eventualmente prestata fino a quel momento.

**Articolo 6
(Sanzioni)**

1. La mancata sottoscrizione e\o la violazione degli obblighi di cui al presente Patto di integrità da parte dell’operatore economico potrà comportare, oltre alla segnalazione agli organi competenti, l’applicazione, supportata da idonea motivazione, delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa, previo contraddittorio con la Stazione appaltante, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge:

a. esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento o revoca dell’aggiudicazione;

b. risoluzione di diritto del contratto stipulato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del
Codice Civile, ferma la facoltà per l’Ente di non avvalersi della risoluzione del
contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici sottesi al contratto.

c. L’applicazione delle penali indicate nel Protocollo di legalità e nelle clausole di cui al presente patto di integrità;

d. escussione della cauzione provvisoria o definitiva;

e. esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dal Comune di Trani per i successivi 3 (tre) anni.

Sono fatti salvi, in ogni caso, l’eventuale diritto al risarcimento del danno e l’applicazione
delle ulteriori sanzioni disposte dal Protocollo di legalità stipulato tra la Prefettura di Barletta Andria Trani ed il Comune di Trani per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti di lavori servizi e forniture e di eventuali ulteriori penali ex art. 113bis dlgs 50\2016.

**Articolo 7
(Obblighi dell’Amministrazione)**

1. L’Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L’Amministrazione conforma la propria condotta acchè la predisposizione degli atti di gara e la celebrazione della procedura siano idonei a garantire la più ampia apertura alla concorrenza a tutela della libertà di iniziativa economica privata, in particolare sotto il profilo dei requisiti di partecipazione, delle forme associative di partecipazione, dell’oggetto del contratto, della valutazione delle offerte, della valutazione dei contratti di avvalimento e del subappalto necessario o qualificatorio. La determinazione di aggiudicazione di gare con un unico concorrente ammesso dovrà essere trasmessa al Nucleo controlli interni per la sottoposizione al controllo successivo di regolarità amministrativa.
3. L’Amministrazione vigilerà e segnalerà all’AGCM la ricorrenza di fenomeni o di anomalie in sede di gara che possono risultare sintomatici di comportamenti anticoncorrenziali, inquadrabili a titolo esemplificativo nelle seguenti fattispecie: a) Boicottaggio della gara, b) Offerte di comodo c) Uso distorto dell’istituto del subappalto o di RTI e più in generale segnali di comportamenti potenzialmente idonei a costituire distorsioni della concorrenza, aventi l’effetto di restringere la partecipazione alla gara di operatori economici interessati e/o far lievitare i costi di aggiudicazione.
4. Il RUP non autorizzerà varianti, lavori supplementari e, più in generale, modifiche in corso di esecuzione del contratto al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 106 d.lgs. 18.04.2016, n. 50 che deve ritenersi di stretta interpretazione. Tanto al fine di contenere l’incremento dell’importo del contratto, evitando che dette modifiche siano proposte per consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra-guadagni. La determinazione dirigenziale di autorizzazione delle modifiche di durata del contratto è trasmessa al Nucleo controllo interni, per la sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativa.
5. L’Amministrazione informa il proprio personale impiegato a qualsiasi titolo nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell’esecuzione del relativo
contratto, qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti,
vigilando sulla loro osservanza.

3. L’Amministrazione attiverà le procedure di legge e di regolamento nei confronti del personale
che non conformi il proprio operato ai principi richiamati nel presente articolo e agli obblighi di
condotta previsti dal codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonche’ dal Codice di Comportamento dei dipendenti di questa amministrazione comunale – approvato con deliberazione di Giunta Comunale n 21 del 21/01/2018

5. L’Amministrazione verificherà ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara e alle fasi di esecuzione del contratto.

**Articolo 8
(Durata)**

Il presente “Patto di integrità”, cui è posto in allegato quale parte integrante e sostanziale il Protocollo di legalità tra Prefettura Bat e Comune di Trani, e le relative sanzioni si applicano dall’inizio della procedura volta all’affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto attestata in termini di legge.

**Articolo 9**

**(Controversie)**

Ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente “Patto di integrità” tra
l’Comune di Trani e gli operatori economici partecipanti alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Trani, ……

Per il Comune di Trani
Il Dirigente…………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c. il contraente dichiara di accettare espressamente il contenuto dispositivo del presente patto di integrità ed in particolare degli artt. 2,3,4,5,6,9,

Per l’operatore economico
(Firma del legale rappresentante)

si allega alla presente

- documento di identità del sottoscrittore in corso di validità